

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**la**  
**Corte dei conti**  
**in**  
**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

Nella camera di consiglio del 31 ottobre 2013 composta da:

Presidente di Sezione	Raffaele Del Grosso	Presidente
Primo Referendario	Luca Fazio	
Primo Referendario	Stefania Petrucci	Relatore
Primo Referendario	Chiara Vetro	
Referendario	Marco Di Marco	
Referendario	Rossana De Corato	

ha assunto la seguente deliberazione

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Turi (BA) pervenuta in data 26/09/2013 prot. n. 2683;

Vista l'ordinanza n. 65/13 del 18/10/2013 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 31/10/2013;

udito il relatore Primo Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

**FATTO**

Il Sindaco del Comune di Turi, con la nota riportata in epigrafe, richiede alla Sezione l'interpretazione della norma dettata dall'art. 5, comma 5, del D. L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella L. 30/07/2010 n. 122 che così dispone: "ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta".

In particolare, il Sindaco del Comune di Turi si sofferma sull'ipotesi di un soggetto nominato revisore dei conti in un determinato Comune che nel

contempo sia titolare di una carica elettiva (consigliere comunale) presso un'altra pubblica amministrazione.

Il Sindaco sottolinea che un'interpretazione meramente letterale potrebbe indurre a ritenere che al revisore, titolare di carica elettiva presso un altro ente, non spetti alcun compenso se non il rimborso delle spese sostenute come sostenuto dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione del 31/05/2012 n. 257/2012/PAR.

Tuttavia, il Sindaco rileva che l'Anci, in data 1/12/2011, rispondendo ad un quesito, è pervenuta ad una diversa soluzione affermando che l'organo di revisione economico-finanziario non è inquadrabile nell'apparato politico comunale; che il compenso è determinato con Decreto adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro; che le funzioni e la composizione dell'organo fanno ritenere che non siano applicabili le disposizioni del comma 5 dell'art. 5 *dovendosi escludere dalle intenzioni del legislatore la soppressione di compensi che sono in effetti onorari professionali regolati espressamente da una disciplina speciale*; che il trattamento economico dell'organo di revisione non prevede la corresponsione di gettoni di presenza, indicazione compresa nella norma che fa ritenere la stessa riferita principalmente agli incarichi relativi alle commissioni nelle amministrazioni locali.

Il Sindaco aggiunge che la circolare del Ministero dell'Economia, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, del 28/12/2011 n. 33 osserva, tra l'altro, che *“va tenuto conto che il rapporto che si instaura tra l'ente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell'incarico, in quanto l'attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d'opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica. Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche possa non trovare applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali”*.

Ritiene, quindi, il Sindaco che la natura di corrispettivo contrattuale pacificamente riconosciuta al compenso spettante al revisore evidenzi un ulteriore profilo della questione: la possibilità per una legge di incidere unilateralmente su una prestazione regolata, quanto agli aspetti privatistici, dal diritto comune.

Ad avviso del Sindaco, se la locuzione *“svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni”* fosse applicata letteralmente anche il parlamentare o consigliere regionale o comunale che, in quanto avvocato, fosse destinatario di un incarico legale da parte di un'altra pubblica amministrazione

non potrebbe percepire alcun compenso ed in tal modo difficilmente la norma potrebbe superare uno scrutinio di legittimità costituzionale e l'ingiustificata lesione di diritti costituzionali potrebbe rinvenirsi anche nella limitazione del diritto di accedere ad una carica pubblica elettiva atteso che se il cittadino per accedere a tale carica deve abdicare al proprio diritto a ricevere il compenso per la propria attività professionale potrebbe essere indotto a rinunciare a ricoprire la carica elettiva.

Conclusivamente il Sindaco chiede alla Sezione di esprimere un parere in ordine all'interpretazione dell'art. 5, comma 5 del D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 al fine di acclarare se tale disposizione debba trovare applicazione con riferimento al corrispettivo spettante ad un revisore dei conti che sia titolare di carica elettiva presso diverso ente pubblico e senza che tra le due funzioni esista alcuna correlazione.

Considerato in

#### DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8°, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco che è organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di *"contabilità pubblica"* strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che *il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici*.

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Alla luce delle predette osservazioni, la Sezione rileva che il quesito sottoposto dal Sindaco del Comune di Turi rientra nell'alveo della materia della contabilità pubblica poiché inerente l'individuazione dell'esatto ambito applicativo di una disposizione diretta al contenimento della spesa pubblica.

Il Collegio osserva che la *ratio* della norma dettata dall'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 è ricavabile dalla rubrica del citato art. 5: *"economie negli organi costituzionali, di governo o di apparati politici"*, che, nell'ambito di una generale riduzione dei costi della politica, pone una limitazione soggettiva, operante in via generale per gli amministratori pubblici, basata sul principio che dal presupposto dell'elettività della carica deriverebbe la tendenziale gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni (Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione del 9/05/2012 n. 326).

Con la predetta disposizione, il legislatore ha inteso, quindi, operare un contenimento delle spese degli apparati pubblici degli enti locali escludendo la possibilità per i titolari di cariche elettive di percepire ulteriori emolumenti.

Ritiene la Sezione che non sussistano, quindi, elementi per discostarsi dall'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con le deliberazioni del 16/05/2012 n. 199 e del 31/05/2012 n. 257, (quest'ultima peraltro citata nel quesito), secondo il quale la norma dettata dall'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 trovi applicazione per il titolare di cariche elettive che svolga *"qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni"* di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali *"di qualsiasi tipo"*. Conseguentemente, la disposizione trova applicazione a prescindere da qualsiasi "collegamento" tra l'Amministrazione conferente l'incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva.

#### **P Q M**

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Turi (BA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2013.

Il Relatore

F.to Stefania Petrucci

Il Presidente

F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 31 ottobre 2013

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo